

ACCORDO QUADRO

TRA

Associazione CIMEA (di seguito denominata “CIMEA”), con sede legale in Roma, Viale Ventuno Aprile 36, 00162, con Codice Fiscale e Partita IVA. n. 08590541002, in persona del Dott. Luca Lantero

E

la Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari (di seguito denominata “CNUPP”), in persona del Prof. Franco Prina

D’ora in poi CIMEA e CNUPP nominate congiuntamente come le “Parti”.

PREMESSO CHE

- l'art. 17 dell'Ordinamento penitenziario, recante disposizioni in materia di partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa, prevede che *«la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa»;*
- la CNUPP, istituita dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) come proprio organismo, ha il compito di dare rappresentanza unitaria agli Atenei che gestiscono i Poli Universitari Penitenziari o comunque garantiscono il diritto agli studi universitari a persone private della libertà personale o in esecuzione penale esterna e di essere interlocutrice delle altre Amministrazioni, in particolare delle diverse articolazioni dell'Amministrazione della Giustizia;

- CIMEA, Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, svolge dal 1984 la propria attività di informazione e consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e sui temi collegati all'istruzione e formazione superiore italiana e internazionale;
- CIMEA nel 1986 è stato designato dall'allora Ministero della Pubblica Istruzione quale centro italiano ufficiale afferente alle reti **NARIC** - *National Academic Recognition Information Centres* dell'Unione Europea e **ENIC** - *European National Information Centres* del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO;
- l'Italia ha ratificato la "Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea", nota anche con la dizione sintetica di "Convenzione di Lisbona", con la Legge n. 148 del 2002;
- in applicazione dell'Articolo IX.2 della Convenzione di Lisbona, l'allora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR ha affidato al CIMEA il compito di svolgere le attività di Centro nazionale di informazione sulle procedure di riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano della formazione superiore e sui titoli presenti a livello nazionale;
- con lettera del Presidente della CNUPP, Professor Franco PRINA, del 05.12.2022 si è manifestata l'esigenza di un confronto tra le Parti, volto a concordare le modalità di richiesta e di rilascio degli Attestati di Comparabilità da parte di CIMEA che siano compatibili con i peculiari vincoli dettati dalla condizione detentiva;
- è interesse delle Parti avviare e mantenere un confronto e un dialogo permanente che consenta di affrontare congiuntamente le questioni che si pongono nel promuovere e supportare l'accesso agli studi universitari ai detenuti e alle detenute, nonché alle persone sottoposte a misure e sanzioni penali di comunità;
- è interesse delle Parti elaborare procedure operative che disciplinino in modo omogeneo l'accesso ai servizi di attestazione di comparabilità di CIMEA nel particolare contesto penitenziario.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Le Parti intendono collaborare allo sviluppo di metodologie, di comune interesse, finalizzate a consentire l'accesso al servizio di rilascio degli attestati di comparabilità CIMEA da parte dei soggetti che si trovino in condizione detentiva o siano sottoposti a misure e sanzioni penali di comunità.
2. A tale fine, entro tre mesi dalla data di ultima sottoscrizione del presente Accordo Quadro (di seguito, l'“Accordo”), la CNUPP trasmetterà al CIMEA un elenco dei Poli Universitari Penitenziari e dei relativi referenti, Delegati e Delegate dei Rettori, interessati ad attivare la procedura con il CIMEA per disciplinare le modalità di prestazione dei servizi di attestazione di comparabilità. La CNUPP si impegna altresì ad informare CIMEA in merito agli aspetti problematici riscontrati nell'utilizzo della piattaforma digitale *Diplome*, o dei suoi successivi sviluppi, attraverso cui ad oggi tali servizi sono offerti da CIMEA.
3. In seguito alla ricezione delle suddette informazioni, CIMEA elaborerà una proposta contenente una procedura operativa specificamente dedicata alle esigenze degli Atenei aderenti alla CNUPP, oltre alla formazione e alle altre necessarie iniziative finalizzate a favorirne la conoscenza all'interno della realtà carceraria. Tale proposta sarà condivisa con la CNUPP, in rappresentanza dei Poli Universitari Penitenziari coinvolti, con il tavolo di lavoro dedicato, per eventuali modifiche e migliorie.
4. Una volta definiti i contenuti della proposta con scambio di note fra le parti, CIMEA si occuperà della realizzazione tecnica della procedura operativa dedicata, che dovrà garantire la protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti.
5. I Poli Universitari Penitenziari potranno liberamente aderire alla procedura, ovvero recedere dalla stessa, comunicandolo alla CNUPP, che ne informerà CIMEA.
6. A cadenza annuale il testo della procedura operativa sarà sottoposto a verifica ed eventuale modifica in occasione di una riunione convocata presso il tavolo di lavoro appositamente dedicato fra CNUPP e CIMEA.
7. CNUPP prende atto che le valutazioni svolte da CIMEA si basano su una accurata ricerca in campo di comparazione tra sistemi esteri di istruzione e formazione superiore e riflettono la metodologia valutativa di CIMEA e non sottraggono i soggetti ex lege tenuti al riconoscimento dei titoli dalla responsabilità sulle decisioni finali inerenti la riconoscibilità dei titoli esteri presentati per l'accesso a propri corsi o per altre procedure di riconoscimento

accademico. CIMEA non si assume alcun tipo di responsabilità per decisioni e determinazioni adottate dagli atenei o da terze parti sulla base delle proprie conclusioni valutative.

8. L'efficacia e la durata di qualsiasi iniziativa conseguente all'adozione del presente Accordo quadro sono subordinate alla vigenza della medesima.

Norme finali

Il presente Accordo quadro non comporta oneri economici per i soggetti firmatari né impegna le Parti ad un rapporto di esclusività.

Il presente Accordo quadro ha una validità di 3 (tre) anni dalla data di ultima sottoscrizione. Le Parti possono liberamente recedere dal presente Accordo quadro con dichiarazione da inviarsi a mezzo pec con preavviso di almeno un mese.

Roma, li 12.10.2023

Per CNUPP

Prof. Franco Prina



Per il CIMEA

Dott. Luca Lantero

